



Kanton Bern
Canton de Berne

Amt für Justizvollzug
Bewachungsstation Inselspital

Freiburgstrasse
3010 Bern
+41 31 632 35 04
bewa.admin@be.ch
www.be.ch/ajv

Regolamento interno

**Reparto di sorveglianza dell'Inselspital
(BEWA)**

Berna, 01.09.2019

Indice

1	Informazioni generali	5
1.1	Basi legali	5
1.2	Campo di applicazione	5
1.3	Organizzazione.....	5
1.4	Direzione del BEWA	6
1.5	Direttrice/direttore	6
1.6	Collaboratori	6
1.7	Eventi straordinari.....	6
2	Mansioni.....	6
3	Statuto delle persone detenute	7
3.1	Diritti delle persone detenute	7
3.2	Doveri delle persone detenute	7
3.3	Assicurazioni contro gli infortuni	7
4	Ammissione	7
4.1	Requisiti.....	7
4.1.1	Informazioni generali.....	8
4.1.2	Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza.....	8
4.2	Effetti personali e patrimonio della persona detenuta.....	8
4.2.1	Patrimonio.....	8
4.2.2	Oggetti personali.....	9
4.3	Informazione ai parenti e alla rappresentanza legale in merito all'ammissione e al trasferimento.....	9
4.3.1	Aspetti generali	9
4.3.2	Disposizioni speciali sulla carcerazione preventiva e di sicurezza.....	10
5	Gestione del conto	10
6	Spese personali.....	10
7	Organizzazione dell'esecuzione	10
8	Routine quotidiana, vitto e alloggio, cura personale	10
8.1	Routine quotidiana.....	10
8.2	Alloggio.....	11
8.3	Passeggiata.....	11
8.4	Ristorazione e chiosco.....	11
8.5	Indumenti e cura personale	11

8.6	Fumo	12
8.7	Animali	12
9	Trattamento ambulatoriale delle persone detenute	12
9.1	Appuntamenti per trattamenti ed esami	12
9.2	Gestione ed accompagnamento	12
9.3	Vitto e alloggio	12
9.4	Controlli	12
10	Possibilità di incontro	13
10.1	Visite	13
10.1.1	Disposizioni generali	13
10.1.2	Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza.....	13
10.2	Corrispondenza	13
10.2.1	Disposizioni generali	13
10.2.2	Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza.....	14
10.3	Pacchetti, regali, denaro contante.....	14
10.3.1	Disposizioni generali	14
10.3.2	Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza.....	14
10.4	Giornali, riviste e libri	14
10.5	Dispositivi di comunicazione e apparecchi elettronici.....	15
10.5.1	Disposizioni generali	15
10.5.2	Disposizioni speciali per le misure coercitive private della libertà del diritto in materia di stranieri.....	15
10.5.3	Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza.....	15
10.6	Telefono	15
10.6.1	Disposizioni generali	15
10.6.2	Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza.....	16
11	Assistenza sociale e medica	16
11.1	Assistenza sociale	16
11.2	Assistenza medica.....	16
11.2.1	Disposizioni generali	16
11.2.2	Disposizioni speciali per le misure coercitive private della libertà del diritto in materia di stranieri.....	16
12	Assistenza spirituale e religiosa	16
12.1	Assistenza spirituale	16
12.2	Assistenza religiosa	16

13	Lavoro	17
14	Controlli e perquisizioni	17
14.1	Detenuti adulti.....	17
14.1.1	Perquisizione corporale.....	17
14.1.2	Controlli e prelievo di campioni	17
14.1.3	Controllo delle celle e degli effetti personali	17
14.2	Detenuti giovani.....	17
14.2.1	Controlli e perquisizioni	17
14.2.2	Perquisizione corporale e prelievo di sangue	18
15	Sistema disciplinare e speciali misure di sicurezza	18
15.1	Infrazioni disciplinari	18
15.1.1	Detenuti adulti.....	18
15.1.2	Detenuti giovani	18
15.1.3	Disposizioni comuni	19
15.2	Sanzioni disciplinari	19
15.2.1	Detenuti adulti.....	19
15.2.2	Detenuti giovani	19
15.2.3	Esecuzione condizionale e risoluzione anticipata.....	20
15.3	Speciali misure di sicurezza.....	20
15.3.1	Detenuti adulti.....	20
15.3.2	Detenuti giovani	20
15.4	Decisione.....	21
15.5	Diritto di ricorso.....	21
16	Uscita e dimissione dal BEWA	22
16.1	Obbligo di presa in consegna	22
16.2	Uscita	22
16.3	Dimissione.....	22
16.3.1	Disposizioni generali	22
16.3.2	Disposizioni speciali per le misure coercitive private della libertà del diritto in materia di stranieri.....	22
17	Responsabilità	22
18	Disposizioni finali	23
18.1	Disposizioni complementari	23
18.2	Entrata in vigore	23

1 Informazioni generali

1.1 Basi legali

Il presente regolamento interno si fonda sui seguenti atti normativi: Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMIn; RS 311.1), Codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0), Legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile (PPMin, RS 312.1), Legge del 23 gennaio 2018 sull'esecuzione giudiziaria del Cantone di Berna (*Gesetz über den Justizvollzug, JVG*; BSG 341.1), Ordinanza del 22 agosto 2018 sull'esecuzione giudiziaria del Cantone di Berna (*Verordnung über den Justizvollzug des Kantons Bern, JVV*; BSG 341.11), Legge del 16 giugno 2011 sulle misure privative della libertà nell'esecuzione delle pene per i giovani e nell'esecuzione delle misure di protezione dell'infanzia del Cantone di Berna (*Gesetz vom 16. Juni 2011 über freiheitsbeschränkende Massnahmen im Justizvollzug bei Jugendlichen und im Vollzug von Kinderschutzmassnahmen, FMJG*; BSG 341.3), Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0), Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM; RS 322.1), Legge dell'8 giugno 1997 sulla polizia del Cantone di Berna (*Polizeigesetz vom 8. Juni 1997, PolG*; BSG 551.1), Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

Le basi giuridiche pertinenti possono essere ottenute in formato cartaceo presso la direzione del BEWA.

Nel caso di detenuti giovani, si tiene conto delle esigenze in materia di tutela dei minori.

1.2 Campo di applicazione

Il presente regolamento interno si applica al reparto di sorveglianza dell'Inselspital del Cantone di Berna (BEWA) e a tutti i tipi di detenzione previsti in questo istituto.

1.3 Organizzazione

Il BEWA è sottoposto all'ufficio per l'esecuzione giudiziaria (*AJV, Amt für Justizvollzug*) della direzione di polizia e militare del Cantone di Berna (*POM-BE, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern*). La direzione del BEWA assume la responsabilità complessiva nei confronti dell'ufficio superiore, l'AJV.

Con l'accordo del/della responsabile dell'AJV, la direzione del BEWA può istituire organi consultivi su base puntuale o permanente.

La POM-BE costituisce l'autorità di vigilanza per il BEWA.

L'autorità responsabile del procedimento secondo il CPP controlla l'esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza presso il BEWA e una volta provvede a ispezionare il reparto. L'autorità responsabile segnala le irregolarità riscontrate alla direzione del BEWA, che provvede a risolverle. Si applicano inoltre la legislazione in materia di sorveglianza e l'obbligo di sorveglianza dell'AJV e della POM-BE.

La responsabilità medico-infermieristica spetta alla direzione medica della clinica di medicina interna generale (*KAIM, Klinik für Allgemeine Innere Medizin*) dell'Inselspital. La KAIM coordina la collaborazione con altre cliniche e altri policlinici dell'Inselspital ed eventuali istituzioni esterne.

1.4 Direzione del BEWA

Il primo e il secondo livello gestionale spettano alla direzione del BEWA. Il primo livello è composto dalla direttrice/dal direttore e dalla vicedirettrice/dal vicedirettore. Il secondo livello gestionale comprende persone designate dalla direttrice/dal direttore, di solito i capiservizio (cfr. allegato I Organigramma).

1.5 Direttrice/direttore

La direttrice/il direttore svolge i seguenti compiti:

- a. assume la responsabilità complessiva,
- b. assicura un funzionamento rispettoso dei diritti fondamentali,
- c. regola le competenze interne ed emana le disposizioni interne,
- d. rappresenta il BEWA nei confronti del mondo esterno.

In caso di assenza della direttrice/del direttore, la responsabilità è assunta dalla vicedirettrice/dal vicedirettore.

1.6 Collaboratori

I collaboratori agiscono in conformità alle linee guida etiche, ai principi gestionali e alla dichiarazione d'intenti del BEWA.

I collaboratori non hanno la facoltà di concludere negozi giuridici con le persone detenute, in particolare non possono eseguire o far eseguire lavori o servizi per scopi privati.

1.7 Eventi straordinari

In situazioni straordinarie – come incendi, catastrofi naturali, evasioni, attacchi dall'esterno, ammutinamenti, prese di ostaggi o emergenze sanitarie – previo accordo con il/la superiore dell'AJV, la direzione del BEWA può prendere provvedimenti diversi da quelli previsti nel presente regolamento interno.

In casi urgenti, l'accordo dell'ufficio superiore dell'AJV può essere ottenuto a posteriori.

2 Mansioni

Il BEWA serve esclusivamente ad accogliere persone detenute dietro prescrizione medica.

Sono ammesse al BEWA per trattamento stazionario:

- persone malate e ferite a livello somatico e psicosomatico,
- persone detenute che necessitano di cure ospedaliere e provenienti da carceri regionali, centri giovanili, penitenziari e cliniche psichiatriche del Cantone di Berna.

Le persone detenute provenienti da altri Cantoni sono accolte solo se sono disponibili posti a sufficienza.

3 Statuto delle persone detenute

3.1 Diritti delle persone detenute

Le persone detenute hanno diritto al rispetto della propria personalità e dignità umana. Alle persone detenute è concesso il diritto di essere sentite per le questioni personali e il diritto di proposta per le questioni operative.

Le persone detenute che hanno diritto di voto possono ottenere i documenti pertinenti ed esercitare i loro diritti politici per iscritto nel loro comune di residenza. È esclusa la partecipazione alle elezioni dell'Assemblea federale.

I loro diritti costituzionali e legali possono essere limitati solo nella misura necessaria ai fini della privazione della libertà e di una coesistenza sicura e ordinata all'interno del BEWA.

Le persone detenute hanno diritto ad almeno un'ora di permanenza all'aperto ogni giorno.

3.2 Doveri delle persone detenute

Le persone detenute devono rispettare le norme di esecuzione e conformarsi agli ordini della direzione e del personale del BEWA, dell'autorità che ha disposto la detenzione nonché dei medici e del personale infermieristico dell'Inselspital.

Le persone detenute devono astenersi da qualsiasi azione che metta in pericolo l'applicazione dell'esecuzione, il conseguimento degli obiettivi di esecuzione e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

3.3 Assicurazioni contro gli infortuni

Il Cantone di Berna non assicura direttamente le persone detenute. L'assicurazione collettiva contro gli infortuni del Cantone di Berna interviene solo in via sussidiaria.

4 Ammissione

4.1 Requisiti

Per l'ammissione stazionaria e ambulatoriale delle persone detenute, la direzione del BEWA richiede i seguenti documenti alle autorità competenti:

- dati personali completi,
- elenco dei reati o motivo giuridico della privazione della libertà personale,
- informazioni sulla pena e sulla durata della privazione della libertà personale,
- contatti dell'autorità responsabile del procedimento/delle autorità di riferimento,

- attuale assicurazione sanitaria, se esistente, e indirizzo di fatturazione.

4.1.1 Informazioni generali

Di norma, le persone detenute sono ammesse al BEWA solo sulla base di un certificato di ricovero scritto rilasciato dal medico competente dell'istituto di esecuzione o dell'istituto psichiatrico interessato.

D'intesa con la direzione del BEWA, il capoclinica responsabile dell'Inselspital decide in materia di ammissione definitiva e dimissione. Il capoclinica responsabile dell'Inselspital informa tempestivamente l'amministrazione del BEWA in merito all'ammissione prevista.

L'istituto di esecuzione deve essere informato in anticipo e per tempo del rientro di una persona detenuta al termine di un esame o di un trattamento.

Le disposizioni necessarie per la presentazione di una persona detenuta per gli esami e i trattamenti ambulatoriali e stazionari nelle cliniche e nei policlinici sono organizzate esclusivamente dall'amministrazione del BEWA.

In caso di emergenza, le persone detenute devono essere presentate direttamente all'ingresso della centrale d'emergenza universitaria dell'Inselspital di Berna, previa notifica all'amministrazione del BEWA. Fino all'ingresso definitivo nel BEWA, la sicurezza e la custodia delle persone detenute è organizzata e garantita dall'istituto di esecuzione preposto.

Solo il personale medico dell'Inselspital decide in merito alla necessità e all'esecuzione dei trattamenti secondo l'ordinamento delle competenze del KAIM dell'Inselspital.

Alla direzione del BEWA spetta la decisione esclusiva in merito alla necessità e alla portata delle necessarie precauzioni di sicurezza durante gli esami o i trattamenti medici.

Se sono necessarie misure di sicurezza della polizia, la direzione del BEWA o il servizio di picchetto del BEWA organizza le unità necessarie della polizia cantonale di Berna.

4.1.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Il trasferimento delle persone detenute in carcerazione preventiva in un altro istituto di esecuzione, nel BEWA o in un altro istituto medicalizzato è soggetto a consultazione preliminare con l'autorità responsabile del procedimento. In casi urgenti (ad es. emergenze mediche), si effettua una notifica a posteriori.

4.2 Effetti personali e patrimonio della persona detenuta

4.2.1 Patrimonio

Tutto il denaro contante è prelevato alla persona detenuta. Questo denaro è a sua disposizione durante il soggiorno presso il BEWA, se necessario, in particolare per gli acquisti al chiosco, ecc. Se la persona detenuta non dispone di contanti al momento dell'ingresso, il denaro verrà ordinato all'istituzione di esecuzione competente o che gestisce il conto. Eventuali importi maggiori, non necessari per le esigenze quotidiane durante il soggiorno al BEWA, saranno accreditati sul

conto libero. Al momento delle dimissioni, il saldo residuo sarà rimborsato all'istituto di esecuzione.

Le unità organizzative extracantonali possono trasferire il denaro sul conto generale del BEWA.

4.2.2 Oggetti personali

Viene redatto un inventario degli oggetti (effetti) personali, dei documenti di identità, dei valori e del denaro contante in valuta estera, ecc. che sono stati portati con sé e che saranno successivamente consegnati. Con la propria firma, la persona detenuta conferma la completezza e l'esattezza dell'inventario. Se possibile, la persona detenuta sarà consultata durante la stesura di tale documento, che sarà poi confermato con una doppia firma da parte della persona detenuta e dell'assistente responsabile. Se la persona detenuta non è presente, sarà rilasciata una conferma con la doppia firma dell'assistente responsabile competente e di un altro collaboratore del BEWA.

La direzione del BEWA determina il tipo, le dimensioni e il numero (cfr. scheda informativa sulla vita quotidiana all'interno del BEWA) degli oggetti ammessi all'interno della struttura e decide quali articoli possono essere portati all'interno della cella. La direzione del BEWA decide se e quali oggetti prelevati dalla persona detenuta sono conservati presso il BEWA. Altri articoli possono essere conservati, spediti o smaltiti al di fuori del BEWA dalla persona detenuta a proprie spese. In caso contrario, questi oggetti saranno opportunamente distrutti. Resta riservato il sequestro di oggetti patrimoniali conformemente all'articolo 263 CPP.

La persona detenuta è responsabile in prima persona degli effetti personali portati all'interno della cella. Il BEWA, l'AJV e il Cantone di Berna non si assumono alcuna responsabilità per gli oggetti portati all'interno della cella e successivamente persi, smarriti o danneggiati.

In linea di principio non è consentito introdurre apparecchiature tecniche all'interno del BEWA (cfr. allegato II). In casi giustificati, la direzione del BEWA può autorizzare alcune eccezioni. Nel caso di persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, è richiesta anche l'autorizzazione dell'autorità responsabile del procedimento secondo il CPP.

Per motivi di sicurezza, tranquillità e ordine o di salute e igiene, gli oggetti possono essere sottratti in qualsiasi momento alla persona detenuta.

4.3 Informazione ai parenti e alla rappresentanza legale in merito all'ammissione e al trasferimento

4.3.1 Aspetti generali

Le persone detenute hanno il diritto d'informare i loro parenti, i loro conoscenti stretti ed, eventualmente, i loro rappresentanti legali in merito all'ammissione al BEWA o di chiedere che siano informati. L'avvocato può provvedere a trasmettere questa comunicazione.

In caso di trasferimento in un altro istituto penitenziario, il BEWA fa in modo che i parenti coinvolti fino a tale momento e il rappresentante legale siano debitamente informati.

4.3.2 Disposizioni speciali sulla carcerazione preventiva e di sicurezza

In caso di trasferimento della persona detenuta che è in carcerazione preventiva e di sicurezza in un carcere regionale, in un altro istituto di esecuzione o in un altro istituto medicalizzato, si devono rispettare le istruzioni dell'autorità responsabile del procedimento.

5 Gestione del conto

Durante il soggiorno presso il BEWA, la gestione del conto è affidata all'istituto di esecuzione dal quale la persona detenuta è stata trasferita o che è responsabile della gestione del conto al momento dell'ingresso.

I dettagli della gestione del conto dipendono dalle disposizioni dei rispettivi istituti di esecuzione e dell'autorità di riferimento.

6 Spese personali

Le spese personali sono sostenute dalla persona detenuta e non sono direttamente collegate all'esecuzione delle pene.

Le spese personali comprendono in particolare i costi medici di ricovero in un ospedale o in una clinica, i trattamenti medici ambulatoriali o da parte di specialisti esterni, i medicinali, i mezzi ausiliari medici, le cure dentarie, i premi dell'assicurazione malattie, le franchigie e le aliquote percentuali, i contributi AVS/AI, gli effetti personali, le prestazioni di integrazione come le spese professionali, i costi per la formazione esterna o le attività ricreative, nonché le spese durante le uscite o i congedi, il noleggio e il deposito di mobili, gli alimenti, i procedimenti giudiziari, i risarcimenti dei danni e le riparazioni morali.

7 Organizzazione dell'esecuzione

A causa della particolare situazione, il soggiorno presso il BEWA si svolge solitamente sotto forma di esecuzione normale chiusa. In singoli casi, la situazione di salute e il motivo dell'ammissione della persona al BEWA comportano anche disposizioni speciali.

8 Routine quotidiana, vitto e alloggio, cura personale

Agli alloggi di tutte le persone detenute si applicano le prescrizioni in materia di separazione.

D'intesa con l'autorità di riferimento, la direzione del BEWA può eccezionalmente derogare a tali prescrizioni in materia di separazione se vi sono interessi preponderanti delle persone interessate e se non vi sono disposizioni particolari contrarie.

8.1 Routine quotidiana

Il programma del giorno dipende sostanzialmente dal regolamento generale dell'ospedale, dalle prescrizioni mediche, dalle attività di cura e dalle istruzioni della direzione del BEWA.

Il programma del giorno figura su una scheda informativa e viene consegnato e spiegato dai collaboratori del BEWA al momento dell'ingresso (cfr. scheda informativa sulla vita quotidiana all'interno del BEWA).

8.2 Alloggio

Alla persona detenuta viene assegnata una cella singola o multipla arredata in modo uniforme. La cella deve essere tenuta ordinata conformemente alle istruzioni del personale del BEWA.

8.3 Passeggiata

La persona detenuta ha diritto ad almeno un'ora al giorno di permanenza all'aperto (passeggiata), purché la sua mobilità e il suo stato di salute lo consentano. Per i detenuti giovani sono garantite due ore di permanenza all'aperto, a seconda della mobilità e dello stato di salute. I responsabili di giornata del BEWA decidono l'orario e le misure di sicurezza necessarie.

8.4 Ristorazione e chiosco

Il BEWA provvede al sostentamento della persona detenuta. Su prescrizione medica, è prevista una dieta speciale per coloro che hanno particolari necessità. La cucina dell'Inselspital tiene conto il più possibile delle particolari esigenze nutrizionali che derivano dall'appartenenza religiosa o dal fatto di seguire un'alimentazione vegetariana.

Nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie personali, la persona detenuta può effettuare acquisti aggiuntivi a seconda dell'assortimento del chiosco del BEWA. Le modalità di acquisto al chiosco sono disciplinate da disposizioni specifiche stabilite dalla direzione del BEWA.

Entro i limiti delle proprie possibilità finanziarie personali, la persona detenuta può effettuare ulteriori acquisti presso il chiosco del BEWA. Le modalità di acquisto al chiosco sono disciplinate in apposite istruzioni della direzione del BEWA.

8.5 Indumenti e cura personale

Le persone detenute indossano i vestiti e le pantofole fornite dall'ospedale.

La cura personale quotidiana si svolge all'interno della cella. È possibile fare una doccia in base al programma del giorno previsto dal BEWA, a meno che il medico di reparto o il personale infermieristico non prendano altre disposizioni.

Per motivi di igiene e di pulizia, la direzione del BEWA può chiedere alla persona detenuta di provvedere alle necessarie operazioni di cura personale.

Nel caso di soggiorni più lunghi, la biancheria personale può essere consegnata alla lavanderia dell'Inselspital dal personale del BEWA. Si esclude qualsiasi responsabilità in relazione al lavaggio della biancheria.

Il parrucchiere è a disposizione solo nel caso di soggiorni più lunghi, su richiesta e a spese della persona detenuta.

8.6 Fumo

All'interno del BEWA e di tutti i locali dell'Inselspital di Berna non è consentito fumare.

8.7 Animali

Non è consentito detenere animali.

9 Trattamento ambulatoriale delle persone detenute

9.1 Appuntamenti per trattamenti ed esami

Gli appuntamenti necessari per eseguire gli esami ambulatoriali e (parzialmente) stazionari o i trattamenti nelle singole cliniche e nei singoli policlinici vengono fissati esclusivamente dall'amministrazione del BEWA. Le impegnative per le visite prescritte dai medici degli istituti di esecuzione devono quindi essere inviate in anticipo esclusivamente all'amministrazione del BEWA. Per motivi organizzativi, i medici degli istituti di esecuzione e dei relativi servizi sanitari devono evitare di fissare appuntamenti direttamente con le cliniche e i policlinici dell'Inselspital. Eventuali appuntamenti fissati dai medici invianti durante il soggiorno previsto al BEWA saranno eseguiti dai medici invianti sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'organizzazione, l'esecuzione e la sicurezza.

9.2 Gestione ed accompagnamento

Tramite l'ufficio responsabile degli istituti di esecuzione, l'amministrazione del BEWA gestisce per le persone detenute i trattamenti ambulatoriali o (parzialmente) stazionari presso il BEWA. L'istituto di esecuzione e il servizio di trasporto dell'AJV sono responsabili del trasporto e dell'accompagnamento tempestivo al BEWA. Il trasporto di ritorno è organizzato dal BEWA.

Se necessario, il trasporto di ritorno con la polizia medica è scortato dalla polizia cantonale. Se opportuno, la polizia medica si rivolge direttamente alla polizia cantonale.

9.3 Vitto e alloggio

Le persone detenute in attesa alloggiano in apposite sale d'attesa. Se necessario, il BEWA provvede al vitto.

9.4 Controlli

La direzione del BEWA può effettuare controlli e perquisizioni conformemente all'articolo 31 della legge del 23 gennaio 2018 sull'esecuzione giudiziaria del Cantone di Berna (*Gesetz über den Justizvollzug, JVG*).

10 Possibilità di incontro

10.1 Visite

10.1.1 Disposizioni generali

Le visite sono consentite per almeno un'ora a settimana. La direzione del BEWA può stabilire una frequenza diversa delle visite se l'orario di visita è prorogato di conseguenza. Durante le visite è possibile consegnare alla persona detenuta gli oggetti che la direzione del BEWA dichiara ammissibili e il denaro contante (cfr. scheda informativa sulla vita quotidiana all'interno del BEWA).

Per motivi di sicurezza e di ordine all'interno del BEWA, una visita può essere subordinata alla condizione che i visitatori si sottopongano ai controlli per verificare la presenza di oggetti non autorizzati (cfr. scheda informativa sulla vita quotidiana all'interno del BEWA).

La direzione del BEWA può escludere in modo permanente dalle visite - per un massimo di tre mesi in caso di recidiva - le persone che mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine del BEWA o che violano le prescrizioni in materia di visite. I coniugi e i conviventi, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle non possono essere esclusi in modo permanente.

Per i bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni, le visite sono consentite solo se accompagnati (genitore, parente, rappresentante legale del bambino/giovane).

Le visite ufficiali non sono conteggiate nel contingente delle visite (cfr. scheda informativa sulla vita quotidiana all'interno del BEWA).

10.1.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, per le visite è richiesto il permesso dell'autorità responsabile del procedimento secondo il CPP / la PPMIn. L'autorità può prevedere disposizioni più severe in materia di visite.

10.2 Corrispondenza

10.2.1 Disposizioni generali

Le persone detenute hanno il diritto di inviare e ricevere lettere. Le restrizioni sono ammesse solo a causa di un eccessivo onere di controllo. Nel caso dei detenuti giovani, la corrispondenza non è soggetta a limitazioni.

La posta privata in uscita deve essere consegnata non sigillata. La posta privata in entrata viene aperta, controllata per verificare la presenza di oggetti vietati e consegnata quotidianamente. In caso di sospetto di abuso in merito alla corrispondenza, il contenuto delle lettere in entrata e in uscita può essere soggetto a controlli.

La corrispondenza con i tribunali, le autorità, i servizi ufficiali, le guide spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i rappresentanti ufficiali viene consegnata chiusa alla persona detenuta, previo controllo di eventuali oggetti proibiti.

La persona detenuta sarà informata in merito a eventuali lettere che non sono inoltrate.

Il BEWA provvederà a conservare, distruggere o restituire al mittente la corrispondenza non autorizzata, con notifica alla persona detenuta e a sue spese.

10.2.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, tutti i controlli della corrispondenza nonché le restrizioni in materia sono effettuati esclusivamente dall'autorità responsabile del procedimento secondo il CPP.

10.3 Pacchetti, regali, denaro contante

10.3.1 Disposizioni generali

È consentito trasferire alla persona detenuta un importo illimitato di denaro in contanti. Tali importi sono accreditati sul conto libero della persona detenuta.

La direzione del BEWA deciderà caso per caso in merito al recapito o alla consegna di merci in natura. A tal riguardo si deve tenere conto delle prescrizioni mediche e dello spazio limitato disponibile all'interno del BEWA.

Il contenuto dei pacchetti e dei regali è soggetto a controlli. In caso di contestazione in merito a un pacchetto, la persona detenuta ne sarà informata. Nel caso di articoli vietati, la direzione del BEWA decide se prenderli in consegna, conservarli o distruggerli. La persona detenuta può conservare altri oggetti al di fuori del BEWA o restituirli al mittente a proprie spese.

Resta riservato il sequestro di oggetti secondo l'articolo 263 CPP.

Ogni volta che le merci vengono consegnate, la persona che porta le merci deve presentare un documento di identificazione ufficiale.

10.3.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, i controlli dei pacchetti sono effettuati dall'autorità responsabile del procedimento secondo il CPP o con l'accordo del BEWA. L'autorità responsabile del procedimento può prevedere maggiori restrizioni per quanto concerne gli oggetti autorizzati.

10.4 Giornali, riviste e libri

La persona detenuta può abbonarsi alle pubblicazioni a proprie spese. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti da terzi. Sono vietate le pubblicazioni di contenuto rilevante per il diritto penale (in particolare di contenuto razzista, pornografico o inneggianti alla violenza), che mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine o che sono contrarie allo scopo dell'esecuzione.

La persona detenuta può prendere in prestito libri dalla biblioteca interna. Le modalità del prestito sono disciplinate dal regolamento speciale della biblioteca della direzione del BEWA.

10.5 Dispositivi di comunicazione e apparecchi elettronici

10.5.1 Disposizioni generali

Il BEWA mette gratuitamente a disposizione della persona detenuta un televisore.

In singoli casi la direzione del BEWA può autorizzare l'uso di altri dispositivi di comunicazione e apparecchi elettronici. Il loro utilizzo può comportare il pagamento di una tassa.

I dispositivi di comunicazione e gli apparecchi elettronici possono essere soggetti a controlli.

Non è consentito l'uso di mezzi di dispositivi di comunicazione e apparecchi elettronici privati.

10.5.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Nel caso delle persone detenute con misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri, in genere è consentito l'uso di dispositivi di comunicazione e apparecchi elettronici nell'ambito delle possibilità del BEWA. Il loro utilizzo può comportare il pagamento di una tassa.

I dispositivi di comunicazione e gli apparecchi elettronici possono essere controllati, limitati e proibiti non appena sussiste il rischio di uso improprio o una minaccia per la sicurezza e l'ordine oppure se il loro uso è contrario allo scopo dell'esecuzione.

La direzione del BEWA può consentire l'uso di dispositivi di comunicazione e di apparecchi elettronici privati, a condizione che essi non possano essere utilizzati per effettuare registrazioni video o audio.

10.5.3 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

Nel caso delle persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza, l'autorità responsabile del procedimento può emanare disposizioni più severe.

10.6 Telefono

10.6.1 Disposizioni generali

Le persone detenute possono utilizzare il telefono in conformità con le disposizioni speciali del BEWA. È possibile chiamare a proprie spese tra le ore 8:00 e le ore 20:00, tre volte alla settimana, per un massimo di 10 minuti. Le chiamate telefoniche con gli enti ufficiali non rientrano nel contingente. Le chiamate in entrata non sono inoltrate. I messaggi telefonici in entrata sono inoltrati solo in casi urgenti.

Le spese per l'utilizzo del telefono sono a carico della persona detenuta.

La direzione del BEWA decide in merito a eventuali eccezioni.

10.6.2 Disposizioni speciali per la carcerazione preventiva e di sicurezza

In genere le persone detenute in carcerazione preventiva e di sicurezza non possono effettuare chiamate all'interno dei locali del BEWA. Per le telefonate è competente l'autorità responsabile del procedimento. Le chiamate in entrata non vengono inoltrate.

11 Assistenza sociale e medica

11.1 Assistenza sociale

Nell'ambito dell'assistenza continuativa, oltre agli organi ufficiali competenti, se necessario il servizio sociale dell'Inselspital, i servizi di prova e di esecuzione sono a disposizione delle persone detenute per l'assistenza sociale.

11.2 Assistenza medica

11.2.1 Disposizioni generali

L'assistenza medica alle persone detenute è garantita dal KAIM. Non è possibile scegliere liberamente il proprio medico e si applica il principio di equivalenza per le emergenze mediche e le cure di base.

Nel caso di persone la cui detenzione è recente, al momento dell'ingresso al BEWA è previsto un colloquio d'ingresso con il personale medico.

11.2.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

Se è necessario un trattamento medico stazionario, l'autorità di riferimento decide dove avverrà il ricovero (BEWA, ospedale o clinica).

12 Assistenza spirituale e religiosa

12.1 Assistenza spirituale

La persona detenuta può essere seguita dai rappresentanti delle chiese regionali secondo il programma quotidiano del BEWA. Le visite dalle guide spirituali delle chiese regionali non sono conteggiate nel contingente delle visite.

Coloro che non appartengono a una particolare chiesa regionale possono essere assistiti anche dalle guide spirituali delle chiese regionali.

12.2 Assistenza religiosa

Possono essere consentite visite di rappresentanti di altre comunità religiose, a meno che non sia necessario vietarle per motivi di sicurezza o di ordine. La direzione del BEWA decide caso per caso se i colloqui e gli incontri religiosi devono svolgersi come visite ufficiali o private.

13 Lavoro

Le persone detenute presso il BEWA non hanno il diritto di lavorare o di svolgere attività.

14 Controlli e perquisizioni

14.1 Detenuti adulti

14.1.1 Perquisizione corporale

La direzione del BEWA può effettuare una perquisizione superficiale delle persone detenute da parte di personale dello stesso sesso e perquisire gli effetti personali e l'alloggio delle persone detenute.

Se vi è il sospetto che la persona detenuta nasconda oggetti vietati sul proprio corpo o al suo interno, in orifici non visibili, la direzione del BEWA può disporre una perquisizione corporale intima effettuata da un medico.

14.1.2 Controlli e prelievo di campioni

In caso di sospetto abuso di stupefacenti o di alcool, la direzione del BEWA può disporre il test di urine, respiro, sangue, capelli e altro. Può inoltre effettuare controlli regolari a diversi intervalli di tempo.

14.1.3 Controllo delle celle e degli effetti personali

Il controllo delle celle e degli effetti personali può essere eseguito in qualsiasi momento, in presenza o in assenza della persona detenuta. Il controllo delle celle e degli effetti personali è verbalizzato dal personale del BEWA.

14.2 Detenuti giovani

14.2.1 Controlli e perquisizioni

La direzione del BEWA o i collaboratori da essa designati possono disporre i controlli e le perquisizioni seguenti sui giovani:

- controllo degli effetti personali e dell'alloggio,
- controllo del respiro,
- campione di urina.

L'ispezione degli effetti personali e dell'alloggio avviene solitamente in presenza del giovane.

14.2.2 Perquisizione corporale e prelievo di sangue

In caso di sospetto di occultamento di oggetti illeciti o di consumo di sostanze illecite, la direzione dell'istituto può ordinare le seguenti misure:

- perquisizione corporale superficiale,
- perquisizione corporale intima,
- prelievo del sangue.

La perquisizione corporale superficiale viene effettuata da una persona dello stesso sesso, di solito in presenza di una terza persona, in una stanza separata e senza altre persone.

La perquisizione corporale intima viene effettuata da un medico.

15 Sistema disciplinare e speciali misure di sicurezza

15.1 Infrazioni disciplinari

15.1.1 Detenuti adulti

Possono essere comminate sanzioni ai detenuti adulti che si rendono colpevoli di aver violato la normativa dell'istituto penitenziario, il regolamento interno, altre prescrizioni di esecuzione, il piano di esecuzione nonché ulteriori istruzioni e ordini impartiti dalla direzione o dal personale del BEWA.

In particolare, si considerano infrazioni disciplinari:

- fuga o preparativi di fuga,
- azioni illecite con beni di terzi,
- resistenza al personale o alla direzione del BEWA,
- insulti, minacce e attacchi all'integrità fisica o sessuale del personale o della direzione del BEWA, delle altre persone detenute e di altri soggetti,
- contatti non autorizzati con le altre persone detenute e con altre persone in generale,
- abuso del diritto di visita,
- introduzione, trasferimento all'esterno, acquisto, intermediazione, fabbricazione, detenzione e commercio di oggetti vietati oppure dichiarati vietati dalla direzione del BEWA, come armi e articoli analoghi nonché detenzione di documenti e denaro contante, con elusione dei controlli,
- introduzione, trasferimento all'esterno, acquisto, fabbricazione, detenzione, consumo e commercio di alcool e stupefacenti o di sostanze con effetti analoghi, nonché abuso di medicinali,
- uso improprio di dispositivi di comunicazione e apparecchi d'intrattenimento elettronici, hardware e software elettronici e supporti di memoria elettronici,
- ostacolo o elusione dei controlli o falsificazione dei risultati dei controlli,
- o altri disturbi delle attività quotidiane.

15.1.2 Detenuti giovani

Possono essere comminate sanzioni ai detenuti giovani che si rendono colpevoli di aver violato la normativa dell'istituto penitenziario, il regolamento interno, altre prescrizioni di esecuzione, il piano di esecuzione nonché ulteriori istruzioni e ordini impartiti dalla direzione o dal personale del BEWA.

In particolare, si considerano infrazioni disciplinari:

- violenza fisica, sessuale o verbale contro i collaboratori, altri giovani o terzi presenti nell'istituto,
- commercio, detenzione e consumo di alcool e stupefacenti nonché abuso di medicinali,
- possesso di oggetti non autorizzati,
- azioni illecite con beni di terzi,
- disturbo del lavoro, delle attività scolastiche o abitative,
- uso improprio di dispositivi di comunicazione e apparecchi d'intrattenimento elettronici, hardware e software elettronici e supporti di memoria elettronici,
- fuga o preparativi di fuga,
- abusi in relazione ai congedi.

15.1.3 Disposizioni comuni

Possono essere sanzionati anche i tentativi, l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nel commettere infrazioni disciplinari.

È fatto salvo il perseguimento penale.

15.2 Sanzioni disciplinari

15.2.1 Detenuti adulti

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta,
- in caso di connessione fattuale con l'infrazione disciplinare, la revoca temporanea o la limitazione temporanea di:
 1. attività nel tempo libero fino a due mesi
 2. contatti esterni fino a due mesi, con il diritto di comunicare con le autorità, i rappresentanti legali e le guide spirituali
 3. utilizzo di denaro per un massimo di due mesi,
- multe fino a 200 franchi,
- reclusione nella propria cella, in una cella vuota o in una cella di sicurezza appositamente predisposta, per un periodo massimo di 14 giorni.

Le sanzioni disciplinari possono essere combinate. Fanno eccezione:

- il collegamento con l'ammonizione scritta,
- il contemporaneo ordine di reclusione e di multa.

15.2.2 Detenuti giovani

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta,
- la restrizione della partecipazione alle attività del tempo libero fino a un mese,
- la revoca o la limitazione del diritto di visita e di congedo per un massimo di due mesi,

- il ritiro o la restrizione del possesso di dispositivi di comunicazione e apparecchi d'intrattenimento elettronici, hardware e software elettronici e supporti di memoria elettronici per un periodo massimo di due mesi,
- reclusione nella cella fino a cinque giorni,
- la reclusione lieve fino a 14 giorni,
- la reclusione severa fino a sette giorni.

La visita di familiari può essere limitata solo se l'infrazione disciplinare è strettamente connessa alla visita.

In caso di reclusione lieve, i giovani trascorrono solo il loro tempo di riposo e di svago, mentre in caso di reclusione severa trascorrono il resto del loro tempo nel reparto disciplinare.

Le sanzioni disciplinari possono essere combinate tra loro. È escluso qualsiasi tipo di punizione corporale.

15.2.3 Esecuzione condizionale e risoluzione anticipata

L'applicazione di sanzioni disciplinari può essere differita in tutto o in parte fino a sei mesi, con un periodo di prova.

L'esecuzione condizionale è revocata se la persona detenuta si rende colpevole di una nuova infrazione disciplinare durante il periodo di prova e deve pertanto essere disciplinata.

La reclusione può essere abbreviata se l'obiettivo del disciplinamento è raggiunto prima del tempo.

15.3 Speciali misure di sicurezza

15.3.1 Detenuti adulti

Se una persona detenuta adulta presenta un elevato rischio di fuga o di uso della violenza contro terzi, se stessa oppure oggetti, la direzione del BEWA può adottare speciali misure di sicurezza.

In particolare, si possono adottare le seguenti misure:

- reclusione nella propria cella, in una cella vuota o in una cella di sicurezza appositamente predisposta per un massimo di 14 giorni,
- rimozione di mobili, oggetti d'uso quotidiano o di indumenti di cui si teme l'uso improprio,
- cambio di cella,
- dispositivi per proteggere la persona detenuta.

Una misura di sicurezza speciale può durare solo finché sussistono motivi imperativi.

15.3.2 Detenuti giovani

La direzione del BEWA può ordinare speciali misure di sicurezza in caso di elevato rischio di fuga, pericolo di uso della violenza contro terzi, se stessa oppure oggetti, nonché in caso di pericolo di un altro grave disturbo all'operatività all'interno del BEWA.

In particolare, si possono adottare le seguenti misure:

- confisca di oggetti di cui si teme l'uso improprio,
- separazione dagli altri giovani,
- revoca del diritto di permanenza negli spazi comuni,
- limitazione dei contatti con il mondo esterno,
- sistemazione in una stanza con particolari accorgimenti di sicurezza o in una cella di reclusione.

15.4 Decisione

La direzione del BEWA emette mediante decisione la sanzione disciplinare e la speciale misura di sicurezza. La/il responsabile dell'AJV emette sanzioni disciplinari in caso di infrazioni contro la/il direttrice/direttore del BEWA.

I fatti sono chiariti e riferiti per iscritto dal personale del BEWA direttamente presente.

La direzione del BEWA valuta i fatti e cita le infrazioni disciplinari. La direzione del BEWA offre poi alla persona detenuta la possibilità di esprimere le proprie osservazioni sulle accuse prima di emettere qualsiasi decisione disciplinare (diritto di essere ascoltata). Dopo aver valutato i fatti e il parere della persona detenuta, se del caso, la direzione emette una decisione disciplinare, nella quale registra la sanzione disciplinare come conseguenza giuridica.

Anche dopo che è stata ordinata una speciale misura di sicurezza da attuare immediatamente, i fatti sono registrati e valutati dalla direzione del BEWA. Dopo aver concesso il diritto di essere sentiti, la decisione motivata si notifica insieme al diritto di ricorso.

La decisione disciplinare e la decisione relativa alla speciale misura di sicurezza sono notificate con una breve motivazione e un riferimento al diritto di ricorso.

In particolare, i giovani possono informare il rappresentante legale o una persona vicina in merito alla misura restrittiva della libertà immediatamente dopo che è stata ordinata.

15.5 Diritto di ricorso

Entro 3 giorni dalla notifica della decisione disciplinare, la persona detenuta può presentare ricorso alla Direzione di polizia e militare del Cantone di Berna. In caso di reclami contro la decisione di speciali misure di sicurezza, il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni.

Nel caso dei giovani, il termine è di dieci giorni dalla notifica della decisione in merito alla misura restrittiva della libertà.

Il ricorso deve essere redatto in tedesco o francese (lingue ufficiali) e deve contenere una richiesta e una motivazione nonché la firma della persona detenuta. La decisione contestata e gli elementi di prova concreti devono essere allegati. La ricezione del ricorso è confermata dal personale del BEWA con data, ora e firma. Il ricorso va indirizzato all'ufficio d'esecuzione delle pene (Amt für Justizvollzug, Gerechtigkeitsgasse 36, Postfach, 3001 Bern).

I ricorsi contro disposizioni di speciali misure di sicurezza e sanzioni disciplinari non hanno effetto sospensivo, a meno che la direzione del BEWA o il servizio addetto ai ricorsi della direzione di polizia e militare non li rilasci per motivi importanti, d'ufficio o su richiesta della persona detenuta interessata.

16 Uscita e dimissione dal BEWA

16.1 Obbligo di presa in consegna

L'istituto di esecuzione preposto è tenuto a prendere in consegna la persona detenuta e ricoverata presso il BEWA.

16.2 Uscita

La restituzione degli articoli che figurano sull'inventario (effetti personali) al momento dell'uscita dal BEWA è annotata sull'inventario e confermata dalla firma della persona detenuta. Se la persona detenuta non può firmare, la restituzione deve essere confermata dal rappresentante della persona detenuta o dal funzionario che prende in consegna la persona detenuta dopo la sua uscita.

16.3 Dimissione

16.3.1 Disposizioni generali

Il rilascio avviene per decisione scritta dell'autorità responsabile o dell'autorità responsabile del procedimento secondo il CPP / la PPMIn.

D'intesa con l'autorità responsabile, al momento del rilascio la direzione del BEWA decide se i beni che si trovano presso il BEWA debbano essere trasferiti in tutto o in parte alla persona rilasciata o a un apposito ufficio. Al momento del rilascio, gli effetti personali sono consegnati conformemente all'apposito inventario e con una ricevuta. Viene redatta una dichiarazione in merito ai beni della persona detenuta. L'eventuale importo residuo è consegnato alla persona detenuta, al suo rappresentante o al funzionario che la accompagna, unitamente alla ricevuta.

L'istituto di esecuzione che gestisce il conto decide in merito agli altri beni.

I pagamenti in contanti avvengono con il rilascio di una ricevuta.

16.3.2 Disposizioni speciali per le misure coercitive privative della libertà del diritto in materia di stranieri

L'autorità responsabile può decidere che tutti o parte dei beni delle persone detenute che superano i 1000 franchi siano utilizzati per pagare le spese per il ritorno.

17 Responsabilità

La persona detenuta è pienamente responsabile di eventuali danni ai locali e agli arredi commessi intenzionalmente o per grave negligenza. I valori patrimoniali sul conto libero e vincolato della persona detenuta possono essere utilizzati direttamente per coprire tali danni. Resta riservata una denuncia penale contro la persona detenuta per danni alle cose.

18 Disposizioni finali

18.1 Disposizioni complementari

La direzione del BEWA può emanare disposizioni complementari sulla base del presente regolamento interno.

18.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° settembre 2019 e abroga il regolamento interno per il BEWA del 1° giugno 2016.

Berna, 20 agosto 2019

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria



Romilda Stämpfli
Responsabile dell'Ufficio


Allegati

Allegato I Organigramma del BEWA

Allegato II Elenco (non esaustivo) degli oggetti vietati

Allegato I

Organigramma del BEWA



Allegato II

Elenco (non esaustivo) degli oggetti vietati

Alimenti

- bevande, liquidi, sciroppo, miele, marmellata
- alimenti deperibili, frutta e verdura
- uova, carne, latte e latticini (burro, gelati, yogurt, ecc.)
- cibo di fast food (pizza, kebab, hamburger, pollo, ecc.)
- prodotti da forno sfusi (pane, muesli, pasticcini, ecc.)
- noci, gomme da masticare
- prodotti alimentari fatti in casa
- alimenti da riscaldare/cuocere prima del consumo (zuppe pronte, ecc.)

Articoli imballati

- cibo in scatola (lattine, barattoli, tubetti, ecc.)
- lattine spray (tutti i tipi di recipienti sotto pressione)
- imballaggi di/con latta (Pringles, contenitori per tabacco, ecc.)
- imballaggi di vetro (bottiglie, ecc.)

Armi o articoli analoghi

- utensili, candele, accendini e fiammiferi

Dispositivi elettronici

- telefoni cellulari
- smartwatch, bracciali
- televisori
- radio, impianti stereo, lettori
- telecamere
- attrezzatura video
- console per videogiochi
- computer e notebook con periferiche e accessori annessi
- sigarette elettriche

Stupefacenti

- farmaci, medicinali e spezie
- bevande alcoliche
- prodotti per il fumo CBD

Altro

- taxcard
- tutti i tipi di fiori e piante
- media pornografici, sessisti, razzisti o inneggianti alla violenza
- tutti gli oggetti di contenuto rilevante per il diritto penale